

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI SEREGNO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Rep. n.

del

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS.

N. 117/2017 E S.M.I.

CUP - - CIG

L’anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì , del mese di , in Seregno e nella Residenza Comunale.

Avanti a, Segretario Generale del Comune di Seregno, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa nell’interesse del Comune di Seregno, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.i., senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi i signori:

1), Dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Seregno (C.F. 00870790151/P.I. 00698490968), domiciliata per la funzione presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.i.;

2), in qualità di del ETS e dati

identificativi;

domiciliato per la carica presso la sede del stesso, di seguito denominato "Ente Attuatore" in qualità di capofila(in caso di accordo plurisoggettivo)

.....dichiara/dichiarano di essere muniti di dispositivo di firma atto alla generazione di firma digitale per il quale si adopera un certificato qualificato che alla data di sottoscrizione del presente contratto risulta valido e non revocato o sospeso, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Ufficiale rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale:

VISTI

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge 8.11.2000 n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che prevede che gli Enti Pubblici, ai fini dell'affidamento dei servizi sociali, promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 17 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27.07.2022;
- la legge n. 106/2016;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. "*Codice del Terzo settore, a norma*

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

- le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017, approvate con DM n. 72 del 31 marzo 2021;

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- gli articoli 30, 59 e 140 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici*";

- la legge n. 124/2017 e s.m.i. "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";

- il Regolamento dell'ambito territoriale sociale di Seregno ad oggetto "*Regolamento sul rapporto fra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore*" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2023

RICHIAMATI

- la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Seregno n. 71/2022 di "Approvazione accordo operativo tra il Comune di Seregno in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale di Seregno e Anci Lombardia finalizzato al supporto all'Ambito Territoriale per la realizzazione di un percorso di accompagnamento teso alla realizzazione di strumenti finalizzati all'utilizzo degli istituti giuridici di cui all'art. 55 del codice del terzo settore nell'ambito della c.d. amministrazione condivisa";

- la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Seregno n.

- la Determinazione del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona

..... con contestuale approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla procedura comparativa ad evidenza pubblica di co-progettazione di proposte progettuali presentate per la partecipazione;

- l'Avviso pubblicato dall'Amministrazione procedente in data di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi;

- i verbali, agli atti dell'Ufficio di Piano, individuato nel Comune di Seregno dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Seregno n. 10 del 24.02.2022 quale organo tecnico a supporto dell'Assemblea stessa, del seggio istituito dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute - entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la Determinazione del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona n. di conclusione del procedimento più volte richiamato, ad esito del quale la proposta progettuale formulata da è stata ritenuta rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati;

- la Determinazione del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona n. avente ad oggetto "Chiusura co-progettazione e approvazione carta di progetto, manuale rendicontazione per il servizio

..... ha concluso la prima fase del percorso di co-progettazione con l'approvazione della Carta di progetto (Allegato n. 2) e del Manuale di rendicontazione (Allegato n. 3);

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi - autodichiarati nell'ambito della procedura a evidenza pubblica - ha dato esito positivo, come da istruttoria agli atti dell'Ufficio di Piano, e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

PREMESSO CHE

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data il Comune di Seregno in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Seregno, in esecuzione della determinazione n., ha indetto la procedura comparativa ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare in co-progettazione il servizio a seguito di valutazione di proposta progettuale presentata per la partecipazione;

- i servizi in co-progettazione sono.....;

- che la gestione del servizio in co-progettazione di cui in oggetto è decorsa in data, e che, pertanto, la durata del servizio di co-progettazione in oggetto è da intendersi sino al 31.12.2025;

- con successiva Determinazione del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona n.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella Proposta progettuale presentata per la procedura comparativa, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione agli atti predisposti dall'Amministrazione procedente posti a base della procedura ad evidenza pubblica e successivamente declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione nella Carta di Progetto;

1.2. Lo sviluppo della co-progettazione di cui alla presente convenzione si fonda sui seguenti documenti in premessa citati.

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione l'Accordo di aggregazione plurisoggettiva e i seguenti documenti anch'essi allegati:

- Carta di Progetto

- Manuale di rendicontazione

approvati con determinazione dirigenziale del Comune di Seregno n. allegati alla presente convenzione per farne parte integrante, nonché:

- la Determinazione n. di avvio della procedura di individuazione del Partner di co-progettazione;

- la Determinazione n. di individuazione del Partner e avvio del percorso di co-progettazione;

atti tutti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, facenti parte integrante della presente convenzione (anche se non materialmente

allegati) il cui contenuto le Parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna e di averli sottoscritti integralmente, per cui se ne dispensa la specifica lettura.

1.3. L'Ente Attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con l'Ufficio di Piano, coadiuvato dall'Unità Operativa Tecnica costituita dai Responsabili dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di cui il Comune di Seregno è capofila, siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato al fine di realizzare le finalità di interesse generale della comunità interessata dalle attività di progetto.

1.4. In ragione di quanto precede, l'Ente Attuatore assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie che saranno concordate con il Responsabile del Procedimento nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Art. 2 – DURATA

2.1. La convenzione avrà durata anni con decorrenza dal sino al, fermo restando una verifica intermedia della co-progettazione a metà della durata della presente convenzione, prevista entro la data del, formalmente attivata dal Responsabile di Progetto, finalizzata ad accertare l'efficacia degli interventi.

2.2. Non sono ammesse proroghe.

2.3. Le parti al riguardo danno atto che l'Ente Attuatore, come previsto nei documenti di avvio della procedura, ha accettato l'attivazione dei servizi in co-progettazione, garantendone la continuità considerata la valenza

sociale degli stessi, in pendenza di stipula della convenzione.

E' vietato il rinnovo tacito della convenzione. Pertanto alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

La presente convenzione è valida ed efficace dalla data di inizio del servizio, benché sottoscritta successivamente.

Art. 3 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE PARTI

3.1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, il Comune di Seregno in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Seregno e l'Ente Attuatore mettono a disposizione le risorse finanziarie, strutturali, strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), descritte nella Carta di Progetto.

3.2. A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dall'Amministrazione procedente, pari a complessivi €, costituisce il massimo importo erogabile dalla stessa.

Art. 4 – RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITA' DI PROGETTO

4.1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nell'allegata Carta di Progetto.

4.2. Il personale dell'Ente Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3. Il Responsabile di progetto, anche Responsabile dell'Ufficio di Piano e Responsabile del Procedimento, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione è, insieme al Legale rappresentante

dell'Ente Attuatore, il Responsabile della realizzazione della co-progettazione e referente per tutte le questioni organizzative, vigilando sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa (D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.). Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

L'Ente Attuatore, pertanto, garantisce di aver istruito il personale al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione precedente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

4.5. L'Ente Attuatore dichiara, ai sensi di Legge, di applicare ai propri lavoratori dipendenti tutti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle aziende di settore specifico e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi vigenti e dai contratti.

4.6. L'Ente Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Responsabile del progetto con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.7. L'Ente Attuatore dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare

gli obblighi ed i principi previsti dal Patto di Integrità del Comune di Seregno di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n., la cui violazione comporterà, secondo la gravità della violazione accertata previa contestazione ed a seguito di adeguato contraddittorio, quanto previsto all'art. 4 dello stesso Patto.

L'Appaltatore assume altresì l'onere di pretendere il rispetto di quanto citato anche dai propri eventuali subcontraenti.

4.8. L'Ente Attuatore dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.12.2013, per quanto applicabili, la cui violazione, previa contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Art. 5 – ASSICURAZIONI

5.1. A tutela degli interessi pubblici dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Seregno coinvolti nella co-progettazione, l'Ente Attuatore garantisce la copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate, a qualunque titolo, nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2. L'Ente Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Seregno sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente

od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A tal fine l'Ente Attuatore con le consorziate esecutrici sopra indicate si impegnano a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del servizio in oggetto specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi - compresi i Comuni dell'Ambito territoriale aderenti alla co-progettazione - connessa allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

5.3. Le parti danno atto che, con la stipula della presenta convenzione, copia delle suddette polizze di cui ai punti 5.1 e 5.2, debitamente quietanzate, sono state presentate dall'Ente Attuatore all'Amministrazione procedente.

Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte dall'Ente Attuatore al Responsabile di progetto.

Art. 6 – CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

6.1. Le risorse complessive quale contributo dell'Amministrazione procedente, da utilizzarsi per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione sono pari ad € (...../00) per il periodo /

Art. 7 – DIVIETO DI CESSIONE

7.1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate ai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Seregno.

7.2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente Attuatore assume l'impegno - in attuazione del principio di buona fede - di comunicare al Responsabile di progetto le criticità e le problematiche che

dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

8.1. Il Comune di Seregno, in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale di Seregno, tramite l'Ufficio di Piano, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Ente Attuatore attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, come previsto nella Carta di Progetto.

8.2. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'Ente Attuatore presenterà – entro e non oltre 30 giorni successivi alla scadenza – una relazione conclusiva.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. I Comuni dell'Ambito Territoriale coinvolti nella co-progettazione del servizio in oggetto e l'Ente Attuatore, come sopra rappresentati, riconoscono che l'oggetto della presente convenzione comporta il trattamento di dati personali da parte dell'Ente Attuatore per conto delle singole Amministrazioni comunali, così come disciplinato dal Regolamento Generale sulla Protezione Dati 2016/679 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Ente Attuatore è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, anche in considerazione del rilevante grado di sensibilità dello stesso.

L'Ente Attuatore è obbligato a trattare i dati forniti esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi del combinato disposto del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, a tal fine adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni normative nella materia.

Per tutta la durata della convenzione e dopo la scadenza, l'Ente Attuatore si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione dello stesso, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'incarico conferito con la presente convenzione.

A completamento ed integrazione della presente clausola si rimanda agli allegati "Nomina a Responsabile del Trattamento", sottoscritti da ciascun Comune quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

(Allegato 4)

Art. 10 VIGILANZA E CONTROLLI

10.1. Sono riconosciute a ciascuna Amministrazione Comunale coinvolta

nella co-progettazione facoltà di vigilanza e di controllo in merito:

- alla congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente;

- al regolare e buon funzionamento dei servizi;

- all'efficienza e all'efficacia della gestione;

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;

- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori soci e/o dipendenti dell'Ente attuatore.

- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e s.m.i, laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;

- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Il referente Comunale informa e consulta il responsabile di progetto che coinvolgerà l'Ente attuatore all'interno del percorso di co-progettazione per l'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari e per l'immediata rimozione della situazione giudicata pregiudizievole al buon funzionamento dei servizi.

Art. 11 – INADEMPIENZE

11.1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, l'Amministrazione procedente – dopo formale contestazione degli addebiti e confronto sul tavolo di co-progettazione, da tenersi entro 10 giorni dalla contestazione stessa, finalizzato alla valutazione delle

controdeduzioni dell'Ente Attuatore - si riserva di ridurre l'importo del contributo riconosciuto.

Art. 12 - RISOLUZIONE

12.1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in quanto applicabili al presente accordo, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'Ente Attuatore, l'Amministrazione procedente liquiderà le sole spese da questi sostenute e rendicontate, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

12.2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando l'Ente Attuatore si rende colpevole di frode o di grave negligenza nella esecuzione degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- per comportamenti tenuti dal personale dell'Ente partner della co-progettazione di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale;

12.3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione procedente a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nei suddetti casi di risoluzione della convenzione, l'Amministrazione procedente avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere ad una nuova selezione dell'Ente partner per la co-progettazione del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'Ente attuatore con cui la convenzione è stata risolta.

L'Ente attuatore della co-progettazione sarà altresì tenuto al risarcimento del danno per un'eventuale nuova selezione e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

Art. 13 – RINVII NORMATIVI E ALTRE NORME GENERALI

13.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

13.2. L'Ente Attuatore è, inoltre, tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.m.i. nonché tutte le eventuali successive disposizioni in materia.

L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione.

13.3. A tutti gli effetti della presente convenzione l'Ente Attuatore elegge domicilio presso la sede in

Qualora nel corso dell'esecuzione della presente convenzione si

verificassero mutamenti del domicilio, gli stessi dovranno essere debitamente comunicati all'Amministrazione precedente, che non risponderà in alcun caso di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa comunicazione.

Art. 14 – CONTROVERSIE

14.1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione della presente Convenzione dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

Il Foro di Monza è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'assunzione e dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

Si precisa che la presente convenzione non contiene la clausola compromissoria, le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Monza. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla convenzione in oggetto.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

15.1 Sono a carico dell'Ente attuatore tutte le spese che si renderanno necessarie per la stipula della presente convenzione nonché ogni altra spesa alla stessa accessoria e conseguente.

E richiesto io Segretario, Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia, sotto il mio controllo, mediante strumenti informatici su ventisette pagine, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, previa verifica della validità

dei certificati utilizzati, ai sensi dell'art. 1 e 21 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

L'ENTE ATTUATORE

IL DIRIGENTE

.....

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017.

BOLLO